

OMISSIS

ART. 17

PRESELEZIONE

1. Per il perseguimento di obiettivi di celerità, economicità ed efficacia, ove il numero delle domande di partecipazione alle selezioni esterne superi di venti volte il numero dei posti da conferire, con un minimo di cento, l'Ente può procedere a forme di preselezione sulla base di test o dei titoli espressamente indicati nell'avviso pubblico per tale finalità selettiva; il bando prevede anche che l'avviso in ordine al calendario della preselezione sarà consultabile sul sito web ai sensi del successivo comma 2.
2. Entro i 30 giorni successivi a quello di scadenza fissato per la presentazione delle domande, il Dirigente del Settore in cui è collocato il Servizio Risorse umane, procede, dopo aver preso visione del numero di domande pervenute, ad emanare ulteriore avviso da pubblicare solo sul sito web istituzionale dell'Ente per un periodo di altri quindici giorni, attraverso il quale effettua le comunicazioni in ordine al calendario della prova preselettiva unitamente all'elenco di coloro che potranno sostenerla; tale pubblicazione vale a tutti gli effetti come notificazione agli interessati.
3. Il numero degli ammessi alle prove selettive, dopo le preselezioni, non può essere superiore a quindici volte il numero dei posti da conferire, con un minimo di cinquanta candidati.
4. Laddove la preselezione debba avvenire per titoli, il bando di selezione pubblica indica chiaramente i titoli oggetto della preselezione, la documentazione idonea per la loro valutazione, i punteggi che saranno attribuiti ai titoli, ai fini della formazione della graduatoria di preselezione.
5. Agli adempimenti e alle operazioni relativi alla preselezione provvede la medesima Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica, di cui all'art.9, ovvero, laddove ritenuto opportuno e nel solo caso di preselezione per test, una Società specializzata in selezione di personale e sulla base di programmi da questa elaborati.
6. Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di valido documento di riconoscimento. I concorrenti che non si presentassero alla prova stessa saranno ritenuti rinunziatari ed esclusi dal concorso.
7. Nel caso di preselezione per test, questo consisterà in 30 quesiti a risposta multipla, da svolgere in un tempo prestabilito, vertenti sulle materie d'esame del concorso.
8. La Commissione ha facoltà, in relazione al numero dei candidati, di articolare lo svolgimento dei quiz in più sedute, anche suddivise in più giornate, qualora necessario. I test, uguali per i candidati della stessa seduta, devono presentare le medesime difficoltà per tutti i candidati e vengono predisposti dalla Commissione esaminatrice subito prima dello svolgimento della prova.
9. La prova si svolge come segue:
 - Il foglio dei quesiti predisposto dalla Commissione è distribuito a ciascun candidato su fogli vidimati.
 - E' consentito l'uso delle sole penne con inchiostro nero o blu fornito dall'Ente.

- Durante lo svolgimento dei questionari non è consentita la consultazione di testi di legge, codici e quant'altro possa aiutare il candidato nella compilazione.
 - Terminata la prova il candidato trascrive le proprie generalità sul foglio all'uopo consegnato, lo immette nella busta apposita che chiude e inserisce con tutti i fogli vidimati ricevuti entro la busta grande, che provvede a chiudere e a consegnare a uno dei membri della Commissione.
 - Al fine di garantirne l'integrità, sul lembo di chiusura della busta viene apposto da parte del Segretario il timbro della Provincia.
10. La prova preselettiva è valutata in trentesimi con la sottrazione, su base trenta, di un punto per ogni risposta omessa o errata.
 11. Superano la preselezione i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 27/30. Di coloro che superano la preselezione viene formulata, in ordine decrescente, una graduatoria, alla quale si attingerà nello stesso ordine fino al raggiungimento del numero di cui al comma 2. Saranno altresì ammessi i candidati che avranno conseguito punteggio identico a quello dell'ultimo degli ammessi.
 12. Il punteggio ottenuto nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale di merito conseguito nella selezione.
 13. I risultati della preselezione sono comunicati a tutti i candidati a cura del Dirigente del Settore ove è collocato il Servizio Risorse Umane, anche attraverso pubblicazione degli stessi sul sito istituzionale della Provincia e tale pubblicazione ha valore di notificazione a tutti gli effetti.
 14. Nei confronti dei soli candidati di cui al precedente comma 11, il Dirigente del Settore in cui è collocato il Servizio Risorse Umane procederà ad effettuare la verifica di ammissibilità o esclusione di cui al successivo art. 33.

OMISSIS